

Certificazione ISO 9001 per ANFeA

1. Premessa
2. La Norma ISO 9001
3. Il Manuale di Qualità di ANFeA

1. Premessa

La L. 4/2013 richiede alle Associazioni rappresentative della professione di fornire agli associati i seguenti servizi:

- a. promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti
- b. vigilare sulla condotta professionale degli associati e stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice
- c. promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore
- d. assicurare, per le finalità e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
 - l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente
 - la regolare iscrizione del professionista all'associazione;
 - i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
 - gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
 - le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4.

ANFeA è iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo economico delle associazioni autorizzate a rilasciare ai propri soci, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;

Al fine di accrescere il valore dell'attestazione per il mondo del lavoro, ANFeA ha chiesto la certificazione di conformità alla Norma ISO 9001 che assicuri la conformità dei servizi forniti ai propri soci ai requisiti statutari e regolamentari applicabili.

ANFeA ha ottenuto da Kiwa Cermet Italia Spa, organismo accreditato ACCREDIA, la [certificazione dei sistemi di gestione](#) per la qualità per i seguenti prodotti/servizi:

"Progettazione ed erogazione di servizi agli associati fisici ai sensi delle disposizioni in materia di professioni non organizzate"

2. La Norma ISO 9001

Per illustrare l'utilità della certificazione ISO 9001 per la finalità perseguita da ANFeA, si riporta un estratto dei principali aspetti della Norma.

PREMESSA.

Il presente documento (EN ISO 9001:2008) è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 176 "Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità".

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro maggio 2009, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro maggio 2009.

INTRODUZIONE

0.1 Generalità

L'adozione di un sistema di gestione per la qualità dovrebbe essere una decisione strategica di un'organizzazione. La progettazione e l'attuazione del sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione sono influenzate:

- a) dal contesto nel quale essa opera, dai cambiamenti in tale contesto e dai rischi ad esso associati;
- b) dalle sue mutevoli esigenze;
- c) dai suoi particolari obiettivi;
- d) dai prodotti che fornisce;
- e) dai processi che adotta;
- f) dalla sua dimensione e dalla sua struttura organizzativa.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Generalità

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per un'organizzazione che:

- a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili;
- b) desidera accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi per migliorare in continuo il sistema ed assicurare la conformità ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili.

4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

4.1 Requisiti generali

L'organizzazione deve stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione per la qualità e migliorarne in continuo l'efficacia, in conformità ai requisiti della presente norma internazionale.

L'organizzazione deve:

- a) determinare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;
- b) determinare la sequenza e l'interazione di questi processi;
- c) determinare i criteri ed i metodi necessari per assicurare che il funzionamento ed il controllo di questi processi siano efficaci;
- d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento ed il monitoraggio di questi processi;
- e) monitorare, misurare ove applicabile, ed analizzare questi processi;
- f) effettuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di questi processi.

4.2 Requisiti relativi alla documentazione

4.2.1 Generalità

La documentazione del sistema di gestione per la qualità deve comprendere:

- a) dichiarazioni documentate di una politica per la qualità e di obiettivi per la qualità;
- b) un manuale della qualità;
- c) procedure documentate e registrazioni richieste dalla presente norma internazionale;
- d) documenti, comprese registrazioni, che l'organizzazione ritiene necessari per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e tenuta sotto controllo dei propri processi.

4.2.2 Manuale della qualità

L'organizzazione deve predisporre e tenere aggiornato un manuale della qualità che includa:

- a) il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, compresi dettagli e giustificazioni relativi ad eventuali esclusioni (vedere punto 1.2);
- b) le procedure documentate predisposte per il sistema di gestione per la qualità o i riferimenti ad esse;
- c) una descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di gestione per la qualità.

3. Il Manuale di Qualità di ANFeA

Il Manuale della Qualità (MQ) di ANFeA, che specifica quanto richiesto dalla ISO 9001, è consultabile al [seguito link](#).

Di seguito è riportato l'estratto della sezione MQ-07 che illustra le procedure e i servizi forniti da ANFeA ai soci professionisti che, attraverso la certificazione di ACCREDIA, assicurano il rispetto delle procedure dichiarate in Statuto e Regolamenti.

Sezione 07 - Realizzazione del prodotto

07.1 Scopo e responsabilità

07.2 Pianificazione dei processi

07.3 Processi relativi al cliente/socio

07.3.1 Richiesta di adesione all'Associazione

Possono aderire all'ANFeA tutti i laureati in Fisica (triennali, quinquennali o del vecchio ordinamento), i dottori di ricerca in discipline fisiche. Tali requisiti possono essere sostituiti da comprovata attività scientifica e/o professionale nei campi della Fisica o delle sue applicazioni nelle Università, in Enti Pubblici e Privati e nell'Industria.

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Presidente e deve contenere la dichiarazione esplicita di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto, Regolamento Generale e Codice Deontologico. L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con le modalità indicate nel Regolamento generale.

07.3.2 Iscrizione dei soci ANFeA

L'accettazione della domanda di adesione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ed il versamento della quota sociale definisce l'accordo completo tra le parti e costituisce l'iscrizione ad ANFeA.

07.3.3 Comunicazione con i soci

ANFeA pone molta cura nelle attività di comunicazione e informazione diretta al socio.

La comunicazione e l'informazione continua dirette al socio e all'utilizzatore dei servizi offerti dall'Associazione è considerata la base per instaurare una collaborazione attiva e quindi un valore aggiunto nel processo di lavorazione nell'ottica del "miglioramento continuo".

La comunicazione avviene mediante:

- *incontri con la Presidenza e con gli Organi di Rappresentanza;*
- *comunicazioni scritte relative alla organizzazione dell'Associazione;*
- *risposta a esigenze espresse dai soci e a problematiche riscontrate;*
- *news letters dell'associazione a cui hanno accesso automaticamente tutti i soci;*
- *home page del sito internet www.anfea.it.*

Tutta la documentazione riguardante i Soci viene archiviata a cura della Segreteria dell'Associazione nel pieno rispetto della legge sulla Privacy ai sensi del D.lgs. 196/03.

07.4 Progettazione e sviluppo

07.4.1 Requisiti di base per l'iscrizione all'elenco professionale

Fisico professionista (FPM o FPJ) è la qualifica professionale che ANFeA attribuisce ai soci che hanno raggiunto il dovuto livello di conoscenze ed esperienza nell'ambito professionale prescelto. I fisici professionisti accettano di essere assoggettati a un Codice Deontologico e ai Regolamenti interni dell'Associazione.

Per l'iscrizione in tutti i settori della Sezione A dell'Elenco è richiesto:

- *il possesso della laurea magistrale di una delle seguenti Classi: LM 17 o 20/S – Fisica, LM 58 o 66/S - Scienze dell'Universo, LM 79 o 85/S – Scienze geofisiche o laurea in Fisica del previgente ordinamento o del titolo di Dottore di ricerca in discipline fisiche;*
- *aver svolto un periodo di tirocinio (previsto dal Regolamento di Valutazione);*
- *aver superato la procedura di accertamento delle competenze (prevista dal regolamento di Valutazione).*

Per l'iscrizione nella Sezione B è richiesto:

- *il possesso della laurea Classe 25 o L-30 Scienze e tecnologie fisiche;*
- *aver compiuto un periodo di tirocinio (previsto dal regolamento di Valutazione);*
- *aver superato la procedura di accertamento delle competenze (prevista dal regolamento di Valutazione).*

07.4.2 Pianificazione

07.4.3 Riesame e Verifica

La richiesta di iscrizione all'albo professionale viene riesaminata e verificata dal Comitato di Valutazione, sulla base della documentazione presentata, delle osservazioni ricevute dai soci sostenitori e del risultato di un eventuale colloquio con il candidato.

Il Comitato di Valutazione esprime un giudizio di accettazione o di rigetto della richiesta. Occasionalmente, può essere concesso un rinvio alla sessione successiva per permettere al candidato di fornire informazioni supplementari o di completare l'esperienza ritenuta insufficiente.

Le registrazioni relative alle attività di riesame e verifica sono annotate all'interno dei verbali del Comitato di Valutazione.

07.4.4 Validazione

L'iscrizione nell'Elenco Professionale è validata dal Consiglio Direttivo, a seguito di verifica formale degli atti. L'iscrizione ha durata triennale. Il socio, che non procede al rinnovo secondo le modalità e i tempi prescritti, viene cancellato dall'Elenco Professionale, ma mantiene la qualifica di Socio.

Un candidato non ritenuto idoneo non può reiterare la richiesta prima di un anno.

Le registrazioni relative alle attività di validazione sono annotate all'interno dei verbali del Consiglio Direttivo.

07.4.5 Modifiche

07.5 Approvvigionamento

07.5.1 Fornitori

07.5.2 Acquisti

07.5.3 Verifica dei prodotti approvvigionati

07.6 Produzione ed erogazione di servizi

07.6.1 Gestione dell'Elenco professionale dei fisici, controlli e verifiche

ANFeA gestisce l'Elenco Professionale a cui sono iscritti i soci che ne fanno richiesta, e attesta la qualità e qualificazione professionale di servizi attraverso l'Attestato di Qualità.

L'Attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dal Comitato di Valutazione ed ha validità pari alla durata dell'iscrizione nell'Elenco Professionale e/o al periodo coperto dall'ultimo versamento della quota sociale.

Il rinnovo è soggetto a verifica, da parte del Comitato di Valutazione, delle attività di aggiornamento professionale continuo (APC).

L'Attestato di Qualità contiene:

- a) la data e il numero progressivo di iscrizione nell'Elenco,*
- b) gli standard di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività;*
- c) l'attestazione dell'esercizio della professione, dell'aggiornamento professionale e del comportamento conforme al codice deontologico;*
- d) la data di scadenza dell'attestato;*
- e) le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento;*
- f) l'eventuale possesso da parte del professionista di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale;*
- d) l'eventuale possesso da parte del professionista della certificazione di conformità a Norma UNI, rilasciata da un organismo accreditato.*

I Fisici inseriti nell'Elenco Professionale si impegnano a pagare la quota annuale associativa entro il mese di Aprile e a mantenere aggiornata la loro professionalità per mezzo di ricerca e sviluppo, corsi di aggiornamento, partecipazione a Congressi o altre attività similari documentate e quanto altro previsto dal Regolamento di Formazione Continua (§ 7.5.2).

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono prendere parte alle attività dell'Associazione. Al secondo anno di morosità il Consiglio Direttivo dichiara il Socio decaduto e lo cancella dall'elenco professionale.

07.6.2 Aggiornamento Professionale Continuo

ANFeA prevede, in conformità alla legge n°4 del 14 Gennaio 2013, così come indicato all'interno del Regolamento Formazione Continua, che i soci professionisti debbano mantenere aggiornata le loro competenze per mezzo di:

- ricerca e sviluppo,*
- esercizio di attività professionale,*
- corsi di aggiornamento,*
- partecipazione a Congressi e altre attività similari documentate.*

Una relazione sulle attività svolte per l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC) deve essere presentata dal socio al Comitato di Valutazione per il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Professionale di ANFeA (EP) e per il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi.

07.6.2.1 Durata e contenuto dell'obbligo per l'APC

L'APC è svolto per periodi di tre anni solari a partire dal 1° gennaio 2016 per i vecchi soci, mentre per i nuovi soci partire dell'anno successivo all'iscrizione nell'EP.

Il Credito Formativo Professionale (CFP) è l'unità di misura dell'impegno richiesto all'iscritto nell'EP, a prescindere dalla sezione e dai settori di appartenenza, per l'assolvimento dell'obbligo di APC. 1 CFP equivale in generale a 1 ora di attività formativa.

Per l'assolvimento dell'obbligo è richiesta l'acquisizione di 75 CPF nell'arco di ciascun periodo triennale. I crediti eccedenti i 75 CPF possono essere trasportati nel triennio successivo fino a un massimo di 25 CFP.

All'atto dell'iscrizione nell'EP sono accreditati ad ogni socio 25 CFP.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di APC, ogni Socio professionista sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, correlati all'attività professionale esercitata, e gli viene conteggiato il corrispondente numero di CFP secondo i criteri indicati nell'articolo 4 del Regolamento Formazione Continua.

Per ottenere il rinnovo dell'iscrizione nell'EP e/o il rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi, il socio professionista deve avere assolto, al termine di ogni triennio, l'obbligo di APC.

07.6.2.2 Verifica dello svolgimento dell'APC

La richiesta di riconoscimento delle attività di APC svolte va presentata al termine di ogni triennio al Presidente di ANFeA, allegando la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività stessa anche sotto forma di autocertificazione insieme con la richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'EP e/o di rilascio dell'Attestato di qualità e qualificazione dei servizi, con le procedure fissate dal Regolamento di Valutazione.

La verifica della rispondenza delle attività formative ai requisiti richiesti, l'attribuzione dei CFP e la dichiarazione di assolvimento dell'obbligo di APC di ogni socio professionista sono svolti dal CdV. Per particolari eventi formativi, il CdV può richiedere l'invio di documentazione aggiuntiva all'autocertificazione.

Il rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco Professionale e il rilascio dell'Attestato di Qualità e qualificazione dei servizi sono subordinati a idonea e positiva verifica del conseguimento nel triennio precedente del numero di CFP previsti dal presente Regolamento.

07.6.2.3 Promozione della formazione continua

Le attività formative possono essere organizzate e realizzate direttamente da ANFeA oppure da:

- *Università,*
- *Enti Nazionali di Ricerca;*
- *Soggetti terzi aventi i requisiti valutati dal CdV sulla base dei seguenti criteri:*
 - *gli eventi devono essere aperti, nei limiti dei posti disponibili, a tutti i Soci professionisti;*
 - *la durata effettiva dell'evento non può essere inferiore a 2 ore;*
 - *le modalità di svolgimento dell'evento devono consentire l'esercizio della vigilanza da del CdV;*
 - *nel caso di evento realizzato da un soggetto terzo, questi deve avere una comprovata esperienza nella formazione.*

Tutti gli eventi formativi ai fini del conseguimento della APC sono indicati all'interno della newsletter, distribuita ai soci via email con cadenza trimestrale.

07.6.3 Azioni Disciplinari

In caso di comportamento non conforme con quanto indicato all'interno del Codice Deontologico il Socio viene deferito al Collegio dei Probiviri tramite denuncia scritta da parte di altri soci od organi sociali. Nel caso di denuncia da parte di persone o istituzioni estranee all'Associazione, il deferimento avviene tramite il Consiglio Direttivo.

Tra le cause di deferimento di un socio al Collegio dei probiviri rientrano i comportamenti scorretti nella ricerca scientifica e nei confronti di altri Soci e le eventuali condanne irrogate dall'Autorità giudiziaria per comportamenti rilevanti anche sotto l'aspetto professionale e deontologico.

Le sanzioni che il Collegio dei probiviri può irrogare, in base alla gravità della violazione riscontrata e riconducibile al comportamento scorretto del socio, sono nell'ordine:

- a) censura,*
- b) sospensione dalle cariche sociali,*
- c) sospensione dall'elenco dei "Fisici professionisti",*
- d) sospensione dall'Associazione, cancellazione dall'elenco dei "Fisici professionisti",*
- e) radiazione.*

Maggiori approfondimenti sono indicati all'interno del Regolamento di Disciplina.

07.6.4 Validazione dei processi

07.6.5 Identificazione e rintracciabilità

07.7 Dispositivi di monitoraggio e misurazione